COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1025 Roma, 31/05/2023

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN CONTRADA "*CACCIONE*" **NEL COMUNE DI CERDA (PA)**, ***SITUATA NELLA REGIONE SICILIA.***

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Cerda contrada Caccione (PA).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Cerda contrada Caccione (PA)*** interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da

trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto *"notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13"* la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che il sito situato in contrada Caccione del Comune di Cerda (PA) è stato utilizzato a partire dal 1970 e dismesso nel 1998 quale discarica per rifiuti solidi urbani, successivamente ricoperti con terreno vegetale;

CONSIDERATO che il sito di ex discarica è stato oggetto di indagini di caratterizzazione effettuate a partire dal 2004 pertanto ai sensi del D.M. 471/1999, mediante l'esecuzione di 5 sondaggi geognostici;

CONSIDERATO che la caratterizzazione del sito è stata conformata alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, riaggiornata attraverso la realizzazione di indagini ambientali ed in conformità al piano di caratterizzazione approvato nel biennio 2021-2023;

CONSIDERATO il verbale del tavolo tecnico del 30 gennaio 2018;

CONSIDERATO il verbale del tavolo tecnico del 17 aprile 2018;

CONSIDERATA la comunicazione del 17/05/2018 con la quale il Commissario convoca specifica riunione relativa al piano di caratterizzazione;

CONSIDERATO il verbale della riunione del 26 luglio 2018;

TENUTO CONTO della relazione redatta da Invitalia in cui si evidenziano le carenze documentali che non permettono di bandire la procedura per affidare l'esecuzione della caratterizzazione;

CONSIDERATA la comunicazione del 17/01/2020 con la quale il Commissario convoca specifica riunione per il successivo 4 febbraio 2020;

RILEVATO che il Comune di Cerda ha manifestato di volersi avvalere di una centrale unica di committenza al fine di mettere a gara le diverse attività utili per eseguire servizi tecnici e lavorazioni necessari per la fuoriuscita dal sito dalla procedura di infrazione europea;

TENUTO CONTO delle procedure di affidamento dell'esecuzione del piano di caratterizzazione che hanno coinvolto l'ing. Paolo Ceruso e il dott. Geologo Carmelo Di Nuzzo;

TENUTO CONTO delle indagini eseguite relative al Piano di caratterizzazione del dicembre 2021;

VISTA la nota 9/3-86 del 14 dicembre 2021 con la quale l'Autorità Commissariale ha convocato una riunione straordinaria per il 22 dicembre 2021 finalizzata alla condivisione degli esiti della caratterizzazione eseguita ***(All. 1);***

VISTE le considerazioni relative alla riunione del 22/12/2021 nel corso della quale è emersa la necessità di *"ottenere i dati minimali in ingresso per l'elaborazione di un robusto "Modello Concettuale Definitivo"* e che *risulta necessario integrare i dati oggi in nostro possesso con le seguenti ulteriori indagini sito-specifiche:*

- *Esecuzione di un ulteriore sondaggio ambientale spinto fino alla profondità di 20 metri dal p.c., attrezzato a piezometro, da ubicarsi in un'area di "Bianco" in sostituzione al punto di Bianco individuato in fase di caratterizzazione che ha restituito fenomeni di potenziale contaminazione incompatibili con un punto di Bianco. Da detto sondaggio andranno prelevati n. 3 campioni di suolo-sottosuolo e un campione di acque sotterranee su cui eseguire le successive determinazioni analitiche chimico-fisiche sugli stessi parametri già definiti nel PdC;*
- *Esecuzione di n. 3 trincee sul corpo dei rifiuti spinte sino alla profondità di 3 metri dal p.c. dalle quali prelevare n. 3 campioni di rifiuto su cui eseguire mirate attività analitiche finalizzate alla definizione della stabilità biologica attraverso la determinazione dell'Indice Respirometrico Dinamico; o all'esclusione di qualsivoglia "pericolosità" dei rifiuti attraverso la classificazione chimico-fisica degli stessi; Esecuzione di una seconda campagna di indagini sulle acque sotterranee su tutti i punti attrezzati a piezometro (n. 5 pregressi ed n. 1 di nuova realizzazione) per monitorare e verificare la persistenza del fenomeno di potenziale contaminazione.* ***(All. 2);***

VISTA la nota 9/3-101 del 12 ottobre 2022 con la quale l'Autorità Commissariale comunica l'avvio delle attività di campo per integrare la caratterizzazione ***(All. 3);***

TENUTO CONTO delle attività effettuate dall'operatore economico C.a.d.a. snc finalizzate ad integrare la caratterizzazione;

VISTA la nota 9/3-109 del 27 gennaio 2023 con la quale l'Autorità Commissariale, rilevato che *"...a.sono stati eseguiti i campionamenti dei rifiuti per effettuare la determinazione dell'indice respirometrico dinamico (IRD), da cui risulta che i rifiuti hanno raggiunto un elevato grado di stabilità biologica; b. per la presenza di idrocarburi pesanti C>12 riscontrata sia nella matrice suolo che nella matrice acque sotterranee e in virtù della natura geologica e litologica che caratterizza l'area in cui insiste la discarica, è certamente possibile ipotizzare una loro provenienza di origine;"*
comunica le ulteriori attività da eseguire in campo per l'integrazione della caratterizzazione al fine di assicurare la messa in sicurezza del sito ***(All. 4);***

TENUTO CONTO che l'operatore economico Mares è stato incaricato di costruire una definitiva e completa definizione del Piano di caratterizzazione, tenendo conto delle diverse integrazioni e modifiche, per ottenere dati attendibili, rappresentativi e certi;

VISTI gli elaborati redatti da Mares ed in particolare la relazione "Risultati della caratterizzazione" del marzo 2023 nelle cui conclusioni si evidenzia che *"Per quanto riguarda le risultanze analitiche delle analisi effettuate nel corso delle varie indagini svolte sul sito, premesso che facendo riferimento alla colonna B della Tabella 1 All.to 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e tenendo in considerazione l'incertezza della misura, non è stato riscontrato alcun superamento nei terreni....."* ***(All. 5*** - pagine 29-30 del file***);***

RILEVATO inoltre, in relazione alle acque sotterranee le conclusioni del documento evidenziano che:
• *Acque sotterranee: Manganese, Boro e Solfati hanno una distribuzione ubiquitaria nell'area indagata anche al di fuori del perimetro del corpo della discarica e nella zona di monte idrogeologico;*
I fluoruri sono stati riscontrati nelle acque sotterranee soltanto in tre punti di monte idrogeologico, mentre il Benzene è stato riscontrato soltanto in due punti esterni di cui uno a monte idrogeologico; Gli Idrocarburi Totali nelle acque sotterranee sono stati rilevati in due punti esterni a monte idrogeologico della discarica (PB int, e in PB1 solo nell'ultima campagna), e nell'ultima campagna anche nel punto PE7, esterno alla discarica. Non sono invece emersi superamenti di tale parametro nel pozzo di raccolta afferente alla discarica e nel PE8 interno al corpo della stessa. Sulla base di tutte queste osservazioni non appare evidente un nesso diretto di causa effetto tra la presenza della discarica e i superamenti dei limiti di riferimento riscontrati nelle matrici ambientali". ***All. 5*** - pagine 30 del file);

VISTA la nota 9/3-122 del 22 marzo 2023 con cui la Struttura Commissariale convoca specifica conferenza dei servizi per il successivo 4 aprile finalizzata all'approvazione degli esiti del piano di caratterizzazione integrato e progetto di messa in sicurezza ***(All. 6);***

VISTA la nota 9/3-13 del 12 aprile 2023 con cui la Struttura Commissariale trasmette il resoconto della Conferenza dei servizi del 04/04/2023 nel quale si evidenzia che il sito non è contaminato se confrontato con i

limiti della colonna B allegato 5 Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006 (Siti ad uso commerciale e industriale) ***(All. 7);***

TENUTO CONTO che nel corso della citata conferenza dei servizi si è deciso comunque, a prescindere dalla mancanza di contaminazione, di procedere con un intervento di messa in sicurezza permanente per prediligere in via cautelativa il massimo isolamento della potenziale sorgente di contaminazione, in linea con gli orientamenti della Commissione Europea (vedi pagina 6 dell'allegato 7);

VISTI gli elaborati progettuali dell'intervento di MISP redatti da UTA ed in particolare la *'Relazione tecnica illustrativa'* nella quale si evidenzia che *"La scelta progettuale è stata quella di inibire le vie di veicolazione e lisciviazione degli inquinanti ad opera delle acque meteoriche superficiali e sub superficiali, interrompere le vie di circolazione sub superficiali ed al contempo modellare il corpo rifiuti in modo tale da conferire ad esso una stabilità rispetto a potenziali movimenti gravitativi che possano innescarsi".* ***(All. 8);***

VISTA la relazione a firma congiunta del Direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento che evidenzia *"...Con la realizzazione dello strato di copertura superficiale del sito in base ai criteri di isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali richiamati dal d.lgs. 36/2003, si è sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione del rischio ambientale ..."* ***(All. 9);***

CONSIDERATO quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 check list" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione ***(All.11);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica del Comune di ***Cerda (PA):***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) Sebbene non vi fossero contaminazioni nelle matrici ambientali derivanti dal corpo rifiuti, è stato effettuato intervento di MISP (messa in sicurezza permanente)

in corrispondenza dell'area precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di isolamento degli stessi dall'ambiente esterno, minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, riduzione al minimo della necessità di manutenzione, minimizzazione dei fenomeni di erosione, resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta dall'U.T.A., l'intervento costituisce messa in sicurezza permanente dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di

rifiuti evitandone la dispersione da agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Nino Tarantino)